



COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

* * * * *

REGOLAMENTO

per la realizzazione di interventi e
prestazioni di servizi in campo sociale

* * * * *

(Approvato con deliberazione commissariale n°08/C del 02/03/2007)
(Modificato con deliberazione consiliare n°03 del 18/01/2010)

I N D I C E

CAPO I - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Interventi e prestazioni

CAPO II -INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

- Art. 3 Criteri per la determinazione della situazione economia

CAPO III - ASSISTENZA ECONOMICA

- Art. 4 Caratteristiche degli interventi
- Art. 5 Destinatari
- Art. 6 Reddito di accesso
- Art. 7 Presentazione della domanda e determinazione della situazione economica
- Art. 8 Istruttoria della domanda
- Art. 9 Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti
- Art. 10 Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti
- Art. 11 Contributo di emergenza
- Art. 12 Modalità di corresponsione
- Art. 13 Ricorsi

CAPO IV - ASSISTENZA AI MINORI

- Art. 14 Destinatari
- Art. 15 Istruttoria della domanda
- Art. 16 Forme di assistenza
- Art. 17 Assistenza economica ordinaria
- Art. 18 Assistenza economica straordinaria

CAPO V - ASSISTENZA DOMICILIARE

- Art. 19 Definizione e finalità
- Art. 20 Destinatari del servizio
- Art. 21 Prestazioni
- Art. 22 Organizzazione
- Art. 23 Modalità di accesso
- Art. 24 Istruttoria
- Art. 25 Modalità di pagamento
- Art. 26 Partecipazione al costo del servizio
- Art. 27 Cessazione e sospensione del servizio
- Art. 28 Ricorsi

CAPO VI - INTEGRAZIONE RETTA PER RICOVERI IN STRUTTURE PROTETTE

- Art. 29 Definizione
- Art. 30 Finalità
- Art. 31 Domanda ed istruttoria
- Art. 32 Retta a carico dell'utente
- Art. 33 Recupero del credito
- Art. 34 Concorso dei parenti obbligati

Art. 35 Ammissione a beneficio

CAPO VII - VIGILANZA SCOLASTICA

Art. 36 Finalità

Art. 37 Requisiti di ammissione al servizio

Art. 38 Presentazione della domanda

Art. 39 Selezione e formazione della graduatoria

Art. 40 Rinuncia e revoca

Art. 41 Assicurazione

Art. 42 Iva e Imposta diretta

Art. 43 Gestione del servizio

Art. 44 Compenso economico

Art. 44 bis Esternalizzazione del servizio

CAPO VIII - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 45 Assistenza in casi particolari

Art. 46 Adeguamento ISTAT

Art. 47 Norma transitoria

Art. 48 Utilizzo dei dati personali

Art. 49 Decorrenza

CAPO I

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le attività, soggette a regolamentazione, che il Comune di Gaeta esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, dall'art. 13 del Decreto legislativo 267/2000, dall'art.132 del decreto legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 e dalle normative statali e regionali vigenti al momento della sua adozione (Legge n. 38/96 e 328/2000) al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Art. 2

Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno, ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, il Comune di Gaeta attiva:

1. aiuti di natura economica;
2. interventi volti al recupero e al reinserimento sociale;
3. assistenza ai minori;
4. servizio di assistenza domiciliare;
5. integrazione della retta per l'inserimento in strutture sociali semiresidenziali e residenziali;
6. servizio di vigilanza scolastica.

* * * * *

CAPO II

INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 3

Criteri per la determinazione della situazione economica

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, con le modalità integrative ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo.

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento in denaro o la prestazione assistenziale, è determinata con riferimento alla composizione anagrafica del nucleo familiare, composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF. (Art. 2 comma 2 del DPCM 07-05-1999 n. 221).

La situazione economica (ISE) dei soggetti appartenenti al nucleo si ottiene dalla somma dei redditi di natura economica e patrimoniale.

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) si ottiene rapportando la somma totalizzata, al numero dei componenti la famiglia anagrafica (Art. 4 del DPR 30-05-1989 N. 223), secondo un parametro desunto dalla tabella seguente:

a)

Numero dei componenti	parametro
1	1.00
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85

b) maggiorazione di 0.35 per ogni ulteriore componente;

c) maggiorazione di 0.2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;

d) maggiorazione di 0.5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art 3, comma 3 della legge 05-02-1992 n. 104 o di invalidità superiore al 66%;

e) maggiorazione di 0.2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Questo calcolo permette di fare confronti fra nuclei familiari diversi per numerosità ed altre caratteristiche.

* * * * *

CAPO III ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 4

Caratteristiche degli interventi

Il Comune di Gaeta attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che si trovino in difficoltà nel provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali mediante:

a) il "sussidio economico" teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante la concessione di un contributo in denaro continuativo. Tale contributo può essere anche erogato al fine del recupero, della riabilitazione, dell'integrazione sociale e lavorativa, mediante l'elaborazione di progetti in collaborazione con enti pubblici e del terzo settore.

b) "l'ausilio finanziario" teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a cause straordinarie mediante la concessione di un contributo una tantum;

c) "l'attribuzione di vantaggi economici" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.

Il contributo economico continuativo viene concesso anche in caso di affidamento familiare di un minore ai sensi della legge 04.05.1983 n. 184.

L'affidamento familiare è previsto per i minori che non possono temporaneamente essere assistiti dal nucleo familiare d'origine ed è finalizzato ad assicurare al minore la crescita in un contesto familiare evitando l'istituzionalizzazione degli stessi.

Alla famiglia affidataria viene corrisposto un contributo economico mensile pari a Euro 300,00 importo che prescinde dal reddito della stessa.

Si assicura l'intervento a favore dell'adulta/o che abbia subito o sia a rischio maltrattamento e/o violenza. In tal caso il reddito di riferimento è quello personale del soggetto a rischio.

Per gli orfani si applicano le norme di cui al regolamento ex E.N.A.P.I. approvato con decreto del 10-05-1975 del Ministero per il lavoro e la Previdenza Sociale; si garantisce l'assistenza fino a 21 anni di età per gli studenti delle Scuole Superiori e fino a 26 anni per gli studenti universitari. L'istruttoria avviene a cura del personale amministrativo dei Servizi Sociali Comunali.

Art. 5

Destinatari

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Gaeta compresi gli stranieri regolarmente soggiornanti in conformità con quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Possono, altresì, beneficiare degli aiuti, di cui ai punti b) o c) del precedente articolo, coloro che si trovino di passaggio nel Comune; le prestazioni devono comunque avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.

In deroga alla residenza sono comunque sempre garantite le misure di prima assistenza (ai sensi della L.328/2000 art.2).

Possono accedere ai benefici del presente Regolamento coloro che a seguito di interruzione del rapporto di lavoro rimangono privi di analoghi trattamenti economici alternativi (in, disoccupazione). In tal caso il reddito ISEE dell'anno precedente verrà ridotto in proporzione ai mesi di disoccupazione.

Art. 6.

Reddito di accesso.

Per reddito di accesso si intende quella soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo e il suo nucleo familiare possono accedere alle prestazioni e agli interventi erogati dal Comune. Tale reddito viene fissato in €. 5.000.00#, da rivalutarsi annualmente in base all'indice Istat del costo della vita, certificato con modello ISEE.

Art. 7

Presentazione della domanda

La domanda va presentata al Comune di Gaeta Settore Politiche Sociali corredata dalla dichiarazione ISEE di cui al precedente art. 3.

Il fax simile della domanda è in allegato al presente regolamento.

Il Comune ha, anche, facoltà di richiedere altra documentazione ritenuta utile per l'istruttoria della domanda in particolare quando il richiedente dichiara reddito inesistente.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 8

Istruttoria della domanda

La domanda di aiuto economico è istruita a cura dei Servizi Sociali Comunali e nel caso in cui sia accertato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata, il Servizio può chiedere l'intervento di altri organi preposti ai controlli.

Il Servizio Sociale, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento.

Il progetto di intervento, nella cui formulazione si terrà conto anche di eventuali documentate spese socio-sanitarie e di gestione dell'alloggio, individua una delle possibili soluzioni di cui al precedente art. 4.

Per casi di indigenza particolarmente gravi, il "sussidio" o "l'ausilio finanziario" possono essere integrati anche dall'attribuzione di "vantaggi economici".

Per la concessione del contributo si richiede il parere obbligatorio e non vincolante della competente Commissione Consiliare dei Servizi Sociali alla quale viene trasmessa la scheda codificata degli utenti il cui fax simile si allega al presente regolamento.

Qualora entro 15 gg dall'inoltro la Commissione Consiliare non si esprime, il parere si dà per reso.

La concessione o meno del contributo viene comunicata dal responsabile del procedimento all'interessato entro 30 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda.

Art. 9

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi,

un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva, nei confronti dei parenti obbligati e capaci economicamente, di attivare il procedimento per il recupero di quanto erogato.

Art. 10

Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti

Il Dirigente sulla base del progetto di intervento predisposto dal Servizio Sociale, del parere della Commissione Consiliare (se espresso), e delle disponibilità di bilancio, esperisce gli adempimenti di cui al precedente art. 9, convocazione dei parenti, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale.

Il sussidio, avente carattere continuativo, non potrà essere superiore a 400,00 Euro mensili e sarà erogato al destinatario per un periodo di 12 mesi non prorogabili automaticamente.

Il sussidio potrà essere rinnovato previa verifica e relazione del Servizio Sociale della persistenza dei requisiti soggettivi che hanno determinato l'attribuzione nel corso dell'anno precedente; il rinnovo in parola viene obbligatoriamente comunicato alla Commissione competente.

L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, non potrà essere superiore a 600,00 Euro per nucleo familiare e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta, previa regolare istanza da sottoporre alla Commissione Consiliare con le modalità di cui al precedente art.8; potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di un reddito superiore alla soglia massima di reddito prevista per l'accesso all'Assistenza economica, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

L'attribuzione di vantaggi economici avviene con le modalità di cui al precedente art.8

La liquidazione dell'aiuto economico sarà materialmente eseguita, di norma, una volta al mese con atto dirigenziale secondo le disposizioni del regolamento comunale di contabilità e del regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi e avviene con le modalità di cui al precedente art. 8.

Art. 11

Contributo di emergenza

Si intendono situazioni di emergenza quelle derivanti da necessità abitative, di salute, di lutto e qualunque altra evenienza tale da non consentire al cittadino residente, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, di potervi far fronte nell'immediato e tenuto conto della

documentata impossibilità di potervi provvedere diversamente ed autonomamente.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, in deroga alle previsioni di cui agli articoli precedenti, gli interessati propongono istanza documentata al Sindaco.

Il Sindaco, acquisita la relazione del servizio tecnico competente ed il parere istruttorio del Servizio di Assistenza Sociale (Assistenti Sociali), sottopone la proposta alla Giunta.

La Giunta, con proprio atto, individua modalità, limiti ed importi che possono essere concessi al singolo richiedente.

Art. 12

Modalità di corresponsione

Tutti gli interventi di cui al precedente art.10 dovranno avvenire con mandati di pagamento e riscossi presso il Tesoriere Comunale.

Art. 13

Ricorsi

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso al Dirigente del Settore entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata. Il dirigente entro 30 giorni decide in merito e nel caso in cui ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive, ne dà notizia all'interessato interrompendo i termini del procedimento per non oltre 60 giorni. La decisione sul ricorso ha carattere definitivo e viene comunicata all'interessato.

La procedura di cui al presente articolo si applica a tutte le istanze previste dal presente Regolamento.

* * * * *

CAPO IV ASSISTENZA AI MINORI

Art.14

Destinatari

Minori da 0 a 18 anni, a carico della madre nubile, separata o divorziata priva dell'assegno di mantenimento del coniuge.

Potranno quindi essere ammesse in assistenza le madri naturali, residenti nel Comune di Gaeta, prive di sufficienti risorse, che provvedono direttamente all'allevamento dei propri figli, e che dispongono di risorse

finanziarie al di sotto della soglia massima di reddito ISEE pari a 5.000,00 euro all'anno.

Art. 15

Istruttoria della domanda

La domanda di aiuto economico è istruita dall'Assistente Sociale e nel caso in cui sia accertato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata, il Servizio può chiedere l'intervento di altri organi preposti ai controlli.

Il Servizio Sociale, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento, finalizzato all'integrazione sociale e orientato al recupero, alla promozione e allo sviluppo di capacità personali e alla ricostruzione di reti sociali, che viene sottoposto all'approvazione del Dirigente con la procedura di cui al precedente art. 8.

Il progetto di intervento, nella cui formulazione si terrà conto anche di eventuali documentate spese socio-sanitarie e di gestione dell'alloggio, individua una delle possibili soluzioni di cui al successivo art. 4.

La concessione o meno del contributo viene comunicata all'interessato entro 60 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda.

Art. 16

Forme di assistenza

Gli interventi assistenziali previsti in favore dei minori di cui all'art. 14 sono i seguenti:

- Assistenza economica ordinaria;
- Assistenza economica straordinaria;
- Pagamento rette per servizi integrativi del nucleo familiare (asilo nido) in alternativa al contributo economico.

Art. 17

Assistenza economica ordinaria

Alle madri nubili, alle madri separate o divorziate prive dell'assegno di mantenimento del coniuge, in possesso dei requisiti di legge di ammissibilità, e che provvedano direttamente all'allevamento dei figli, viene erogato un contributo economico mensile dell'importo sottoindicato:

- 300,00 euro per il primo e unico figlio;
- 100,00 euro per gli altri figli.

Gli importi di cui sopra vengono ulteriormente aumentati di 50,00 euro mensili per ogni minore con handicap certificato adeguatamente documentato.

Lo stato di convivenza della genitrice non fa perdere i benefici dell'assistenza economica, ove si accerti che il reddito ISEE non superi i 5.000,00 euro.

Art. 18

Assistenza economica straordinaria

Le madri nubili, alle madri separate o divorziate prive dell'assegno di mantenimento del coniuge, in possesso dei requisiti di legge di assistibilità, che provvedono direttamente all'allevamento dei figli, possono avanzare richiesta di assistenza economica straordinaria per i propri figli, qualora versino in situazioni di bisogno particolari e contingenti.

Le forme tipicamente previste di assistenza economica straordinaria sono le seguenti:

- Sussidi una tantum per vestiario, alimenti e materiali di consumo, in presenza di situazioni eccezionali e contingenti, fino ad un massimo di 500,00 euro annue per nucleo familiare;
- Sussidi economici una tantum di prima sistemazione autonoma o in presenza di situazioni contingenti di particolarissimo bisogno, entro un limite massimo di 1.000,00 euro per nucleo familiare.
- Parziale rimborso di spese particolari per assistenza farmaceutica e medico specialistica, nonché l'acquisto di protesi, qualora non siano coperte da assistenza sanitaria pubblica, in misura da definirsi in rapporto all'entità delle spese stesse e alle condizioni familiari;
- Contributo di 500,00 euro una tantum per costituzione di nucleo familiare stabile, con conseguente cessazione dell'assistenza economica ordinaria.

Resta comunque salva la possibilità di valutare e, eventualmente accogliere richieste di assistenza straordinaria per particolari situazioni di bisogno non tipicamente previste dal presente regolamento.

* * * * *

CAPO V ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 19

Definizione e finalità

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente, riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali, aventi come obiettivo principale quello di evitare la istituzionalizzazione della persona disabile o anziana consentendole di restare inserita nel proprio originario ambiente sociale.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo, quindi, di favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio - assistenziali diretti a prevenire o ridurre stati di emarginazione fisica e psicologica.

Art. 20

Destinatari del servizio

Il servizio è rivolto:

- a) a persone anziane, parzialmente, temporaneamente o totalmente non autosufficienti, che vivono soli o in un contesto familiare che non possa offrire loro un totale sostegno;
- b) a persone portatrici di handicap, ossia coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che vivono in un contesto familiare non in grado di offrire loro un totale sostegno;
- c) minori disabili;
- d) minori appartenenti a nuclei familiari a rischio sociale o in difficoltà organizzative o pedagogiche e socioeconomiche. (In questo caso non è prevista la compartecipazione alla spesa).

Art. 21

Prestazioni

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) aiuto domestico: governo e pulizia della casa, disbrigo delle pratiche burocratiche, spese, preparazione dei pasti e commissioni varie, attività di lavanderia;
- b) prestazioni socio-assistenziali: accompagnamento per visite mediche e terapia presso ambulatori ed ospedali, accompagnamento per brevi passeggiate, rapporti con i medici curanti e operatori sanitari di base;
- c) prestazioni igienico- sanitarie, in collaborazione con il servizio infermieristico della ASL: aiuto per l'igiene personale, aiuto nell'assunzione dei pasti, controllo della terapia;
- d) assistenza nei periodi di ospedalizzazione, per garantire la continuità dei rapporti ed il necessario collegamento con l'ambiente di vita del soggetto ospedalizzato.

Art. 22

Organizzazione

Il servizio è :

- Organizzato dal Servizio Sociale Comunale, ed in caso di interventi integrati in collaborazione con il CAD;
- Gestito direttamente o in affidamento a terzi ed eventualmente con il contributo di volontari o di associazioni di volontariato del territorio.

L'ufficio comunale competente cura la programmazione, il coordinamento e la verifica del servizio.

Il Servizio Sociale fornirà al referente dell'Ente appaltatore i progetti individualizzati per ciascun utente e ogni altra informazione utile alla conoscenza dell'utente stesso e del suo nucleo familiare insieme ad una prima proposta di piano di intervento.

Art. 23

Modalità di accesso

La richiesta di ammissione al servizio di assistenza domiciliare deve essere debitamente compilata, a firma dell'interessato o di una persona delegata, su apposito modulo, e presentata all'ufficio servizi sociali, corredata dalla dichiarazione ISEE ed un certificato medico attestante lo stato di salute del richiedente.

L'ufficio preposto al ricevimento della domanda si attiva attraverso la predisposizione di un primo progetto di intervento individualizzato, determinato attraverso un'indagine socio-ambientale dell'interessato.

Art. 24 **Istruttoria**

L'istruttoria deve essere conclusa entro 30 giorni dal suo inizio.

Il Dirigente del servizio o suo delegato, provvede entro la fine dell'istruttoria, a comunicare all'interessato la relativa decisione.

In caso di ammissione al servizio si provvederà a comunicare all'interessato il numero di ore ammesse e la quota di partecipazione alla spesa se dovuta.

Prima dell'erogazione del servizio, coloro che sono stati ammessi o la persona delegata, e per i quali è stata determinata la quota di compartecipazione al costo del servizio, firmano l'impegno per la corresponsione della quota di partecipazione a proprio carico. In caso di rifiuto a firmare detto impegno da parte dell'assistito o di uno degli obbligati per legge al mantenimento, non viene avviato il servizio.

Per gli anni successivi al primo, il Dirigente o suo delegato comunicherà all'assistito eventuali variazioni intervenute nelle modalità di erogazione del servizio, e/o derivanti da eventuali variazioni reddituali dell'assistito.

Art. 25 **Partecipazione al costo del servizio**

Per i soggetti che beneficiano del servizio di Assistenza domiciliare è prevista la partecipazione al costo orario del servizio, come segue:

TABELLA 1

SOGLIE I.S.E.E.	QUOTA IN % A CARICO DELL'UTENTE (€ .15,86 incidenza del costo orario)
Fino a € .6.000,00	Esente
Da € .6.001,00 sino a € .8.000,00	15,00%
Da € .8.001,00 sino a € .10.000,00	30,00%

SOGLIE I.S.E.E.	QUOTA IN % A CARICO DELL'UTENTE (€ 15,86 incidenza del costo orario)
Da € 10.001,00 sino a € 12.500,00	40,00%
Da € 12.500,00 sino a € 15.000,00	50,00%
Oltre € 15.001,00	100,00%

Per gli ultrasessantenni la fascia di esenzione è fissata in € 7.600,00. La presente tabella è applicata anche per gli utenti dei Centri diurni. Le soglie di cui alla Tabella 1 potranno essere adeguate con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale prima dell'adozione del Bilancio preventivo annuale.

Art. 26

Modalità di pagamento

I versamenti delle quote di compartecipazione della spesa da parte degli assistiti dovranno essere effettuate mediante il versamento presso gli Uffici Postali, attraverso un conto corrente, presentando la ricevuta di pagamento all'ufficio Servizi Sociali.

Art. 27

Cessazione e sospensione del servizio

Il servizio domiciliare può cessare in caso di:

- rinuncia dell'utente;
- decesso o accoglienza in strutture residenziali dell'utente;
- termine del piano d'intervento;
- qualora vengono meno i requisiti di ammissione al servizio.

Il servizio deve essere sospeso in caso di assenza temporanea dell'utente o in caso di inadempienza nel pagamento della quota di compartecipazione.

Art. 28

Ricorsi

Qualora la richiesta di assistenza domiciliare non venisse accolta, ovvero sorgessero controversie sulla quota di contribuzione stabilita sia per l'interessato che, eventualmente, per i parenti, ammesso ricorso entro 10 giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda di ammissione al servizio e dell'eventuale contributo da versare.

I termini procedurali sono quelli stabiliti nell'art. 13.

* * * * *

CAPO VI

INTEGRAZIONE RETTA PER RICOVERO IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 29

Definizione

Per integrazione della retta di ricovero della persona non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore degli utenti che siano inseriti nella rete dei servizi socio - sanitari.

L'integrazione, nel rispetto delle disponibilità del bilancio, ha luogo solo nel caso in cui l'utente, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

Per gli utenti privi di alcun reddito l'ufficio procede alla valutazione singola dei casi.

Art. 30

Finalità

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire alla persona non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 31

Domanda ed istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'utente o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui agli art. 7 e seguenti del presente regolamento, riferita solo alla persona che richiede di usufruire del servizio.

Le modalità per l'integrazione della retta di ricovero sono le seguenti:

- ad ogni persona ricoverata c/o un Istituto e/o Casa di Riposo secondo la Legge Regionale 08.09.1996 n. 38 deve essere comunque garantita la conservazione di una quota di pensione o di reddito per il soddisfacimento delle spese personali, non inferiore al 35% del trattamento minimo INPS;
- ad ogni persona ricoverata c/o un R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale), si applicano le procedure di calcolo individuate con deliberazione n°98/2007 della Regione Lazio e successive modifiche ed integrazioni.

Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune almeno per il periodo previsto dall'art. 154 del T.U. 18/6/1931 n. 773 e dall'art. 279 del R.D. 6/5/1940 n. 635 e successive modifiche che regolano l'istituto del domicilio di soccorso.

Il competente servizio sociale istruisce la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'utente.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

La concessione o meno del beneficio viene comunicata all'interessato, entro 30 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda.

Art. 32

Retta a carico dell'utente

L'utente è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.) facendo salva una franchigia di 3000 Euro, che dovrà essere utilizzata per le spese personali dell'utente.

Art. 33

Recupero del credito

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che posseda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, si riserva di adottare le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 34

Concorso dei parenti obbligati

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 9.

In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano.

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola in base alla dichiarazione sostitutiva ISEE.

Art. 35

Ammissione a beneficio

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'utente e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti, è stabilita dal Dirigente in base ai principi di cui al presente regolamento e al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

In caso di mancata concessione del beneficio, ammesso ricorso entro 10 giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda.

I termini procedurali sono quelli stabiliti dall'art. 13.

* * * * *

CAPO VII VIGILANZA SCOLASTICA

Art. 36

Finalità

Con il servizio di vigilanza scolastica il Comune intende valorizzare la qualità della vita di relazione dell'anziano con particolare riferimento a quelli che vivono in uno stato di emarginazione economica e sociale. Gli anziani esercitano il servizio di vigilanza scolastica nei confronti della popolazione minorile nei pressi degli accessi alle scuole materne, elementari e medie inferiori curando in particolare, che l'attraversamento delle strade da parte degli alunni che si recano o escono da scuola si svolga con la dovuta sicurezza e che gli stessi non siano oggetto di relazioni di disturbo socialmente pericolose.

Il servizio è espletato, altresì, all'interno degli scuola bus assicurando, in particolare, la sicurezza del trasporto degli alunni.

Per l'espletamento del servizio che deve essere svolto nell'ambito del tempo minimo di tre ore giornaliere, gli anziani sono forniti di un cappello e di un giubbotto con la dicitura "servizio di vigilanza scolastica".

Art. 37

Requisiti di ammissione al servizio

Per poter prestare il servizio di vigilanza scolastica sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) la residenza nel Comune di Gaeta;
- b) condizione di pensionato;
- c) l'idoneità psico-fisica accertata mediante regolare certificato rilasciato dal medico curante;
- d) l'età non deve essere inferiore a 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini.
- e) situazione reddituale, riferita al nucleo familiare, non eccedente l'importo di € 8.411,54, come da attestazione I.S.E.E..

Possono essere ammessi al servizio, nei limiti del 30% dei posti disponibili anche quei cittadini che, pur non avendo raggiunto i limiti di età di cui al

punto d) siano stati riconosciuti invalidi e percepiscono la relativa pensione purché abbiano un'età non inferiore a 45 anni e versino in particolare stato di disagio economico e sociale attestato da motivata relazione del servizio sociale.

Art. 38

Presentazione della domanda

La domanda, in carta semplice, va presentata al Comune di Gaeta Settore Politiche Sociali corredata da:

- 1) dichiarazione sostitutiva unica (Modello I.S.E.E.), resa ai sensi del decreto legislativo 31 Marzo 1998 n.109 e dal decreto legge 03 Maggio 2000 n. 130, come definita dall'art. 3 del presente regolamento;
- 2) dal certificato medico attestante l'autosufficienza psico-fisica a svolgere il servizio di Vigilanza Scolastica.

Il termine per la presentazione delle domande, che non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di affissione dell'avviso pubblico, sarà stabilito ogni anno nel bando stesso.

Art. 39

Selezione e formazione della graduatoria

Al termine prefissato per l'accettazione delle domande viene formulata una graduatoria sulla base del reddito che si evince dal modello I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente).

Ai pensionati che vivono in una condizione di particolare solitudine ed emarginazione sono assegnati punti 2; tale condizione deve essere accertata e documentata con una relazione socio-ambientale del servizio sociale o della Asl.

Un punto è invece attribuito a coloro che svolgono il servizio per la prima volta.

Per consentire ai vigilanti una adeguata rotazione, l'intero ciclo del servizio programmato viene suddiviso in più periodi di uguale durata, al termine dei quali si effettua la rotazione nel rispetto della graduatoria.

Art. 40

Rinuncia e revoca

I Vigilanti possono in qualsiasi momento recedere dal servizio, dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno quindici giorni.

Il Comune ha facoltà di revocare l'incarico conferito qualora non fosse soddisfatto del servizio prestato dai vigilanti.

Qualora uno o più Vigilanti si assentino dal servizio per un periodo superiore a 15 giorni, il Comune può procedere alla loro surrogazione nel rispetto della graduatoria.

Art. 41

Assicurazione

I cittadini che prestano il servizio di vigilanza sono assicurati dal Comune, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 42

Iva e Imposta Diretta

Trattandosi di una prestazione di servizi a terzi, effettuata senza un'autonomia economica organizzativa del prestatore d'opera, le prestazioni in argomento configurano attività di lavoro autonomo svolte nell'ambito dei rapporti di collaborazione di cui all'art.49 del DPR n.597/93. Ne deriva:

- a) l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.5 del DPR n.633/72 e successive modificazioni;
- b) assoggettamento degli emolumenti a ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'art.25 del DPR n.600/73 e successive modificazioni.

Art. 43

Gestione del Servizio

L'organizzazione del servizio è di competenza del Servizio sociale per quanto attiene i Vigilanti, mentre l'ufficio Scuola cura i rapporti con gli Istituti Scolastici. Il controllo avviene di concerto col Comando di Polizia Municipale.

I Vigilanti nominano al loro interno un coordinatore che curerà i rapporti con il Comune e garantirà una migliore gestione e organizzazione del servizio.

Art. 44

Compenso economico

Al Vigilante viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di € 12,00, mentre al coordinatore viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di € 13,00 e un contributo mensile di € 45,00 per spese di benzina e telefono.

Art. 44bis

Esternalizzazione del servizio

Il Comune può esternalizzare il servizio in parola affidando l'incarico ad Associazioni Sindacali che svolgano la loro attività in favore della terza età.

In tal caso gli artt.36-44 non sono applicabili.

Nella esternalizzazione del servizio vengono individuate con provvedimento dirigenziale le prescrizioni che disciplinano l'affidamento, l'acquisizione delle risorse umane e le modalità di funzionamento e gestione del servizio.

* * * * *

CAPO VIII DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 45

Assistenza per indigenti di passaggio

Quando l'assistenza economica, riconducibile al capo III, riguarda persone che si trovino di passaggio nel Comune e in condizione di impellente necessità secondo la valutazione del Servizio Sociale comunale, l'intervento è disposto, con la dovuta immediatezza, dal Dirigente di Settore con disposizione all'Economo comunale o a un Ente non profit in un importo non superiore ad 1/5 dell'importo mensile della pensione sociale.

In tale ipotesi di indigente di passaggio si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici di cui all'art. 10 e seguenti del presente regolamento.

In genere, salvo più gravi situazioni, la precitata assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare, nell'acquisto di biglietti di viaggio e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale e per l'acquisto di beni di prima necessità.

Per gli adempimenti di cui sopra verrà costituito presso l'economo Comunale o presso un Ente no profit un fondo economale di importo non superiore a €500,00.

Art. 46

Adeguamento ISTAT

Tutti gli importi e compensi indicati nel presente regolamento sono soggetti agli adeguamenti ISTAT su base annua e precisamente nel mese di febbraio di ogni anno.

Art. 47

Norma transitoria

ABROGATO

Art. 48

Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per

assicurare la richiesta di prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Art. 49

Decorrenza

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti gli interventi assistenziali che verranno attivati dal servizio sociale comunale a decorrere dalla data della sua esecutività.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso incompatibili.